Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

nell'attività didattica, organizzativa e amministrativa

Premessa

L'intelligenza artificiale offre opportunità concrete per migliorare la progettazione didattica, l'organizzazione scolastica e i processi amministrativi. Al tempo stesso, il suo impiego in un Istituto Comprensivo del primo ciclo richiede cautela particolare: gli alunni sono minori, i dati trattati sono spesso personali e sensibili, e le decisioni educative incidono su diritti fondamentali.

Il presente Regolamento disciplina un uso antropocentrico, sicuro e trasparente dell'IA, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). L'Istituto si configura come deployer dei sistemi di IA di cui si avvale: non sviluppa modelli propri e non immette sistemi sul mercato, ma seleziona, autorizza e utilizza strumenti esistenti sotto la responsabilità del Dirigente scolastico.

Scelta fondamentale di questo Istituto è che gli strumenti di IA siano utilizzati esclusivamente da docenti e personale ATA. Gli alunni non utilizzano, né in autonomia né sotto guida, sistemi di intelligenza artificiale. L'educazione all'IA, ove prevista dal curricolo, avviene in forma mediata dal docente, senza accesso diretto degli studenti a chatbot, generatori di contenuti o piattaforme generative.

Riferimenti normativi

Il Regolamento è adottato in conformità, in particolare, a:

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act), e successive modificazioni, compreso il quadro di semplificazione di cui al Regolamento (UE) 2026/1744;

art. 4 AI Act (alfabetizzazione in materia di IA); art. 5 (pratiche vietate); artt. 6 e Allegato III, punto 3 (sistemi ad alto rischio in istruzione e formazione); artt. 26 e 27 (obblighi dei deployer e valutazione di impatto sui diritti fondamentali); art. 50 (obblighi di trasparenza);

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Direttiva (UE) 2016/680 e normativa nazionale in materia di sicurezza informatica e cybersicurezza;

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

D.Lgs. 165/2001 e CCNL Scuola; D.P.R. 275/1999 (autonomia); D.Lgs. 297/1994 e normativa sull'ordinamento scolastico;

D.Lgs. 62/2017 e O.M. n. 172/2020 in materia di valutazione nel primo ciclo;

D.Lgs. 196/2003, art. 2-quinquies e normativa sul consenso e sulla tutela dei minori nel trattamento dati;

Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche, allegate al D.M. n. 166 del 9 agosto 2025;

Linee guida europee sull'uso etico dell'IA e dei dati nell'insegnamento e nell'apprendimento;

PTOF, Regolamento di Istituto, Regolamento di disciplina, Policy di e-safety, Piano per l'inclusione e Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO).

TITOLO I — Disposizioni generali

Articolo 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'introduzione, la selezione, l'autorizzazione e l'utilizzo di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale all'interno dell'Istituto Comprensivo, nelle attività didattiche di progettazione e supporto al docente, nelle attività organizzative e nei procedimenti amministrativi.

2. Finalità del Regolamento sono:

a) garantire un utilizzo etico, sicuro, trasparente e antropocentrico dell'IA, a tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai minori;

b) definire con chiarezza chi può usare l'IA, per quali scopi e con quali limiti;

c) impedire l'uso diretto di sistemi di IA da parte degli alunni;

d) assicurare la conformità all'AI Act, al GDPR e alle Linee guida MIM;

e) prevenire usi ad alto rischio o vietati, in particolare la valutazione automatizzata degli apprendimenti, il riconoscimento delle emozioni e qualsiasi forma di sorveglianza algoritmica degli alunni;

f) promuovere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act;

g) fissare responsabilità, procedure di autorizzazione, registrazione e vigilanza.

Articolo 2 — Ambito di applicazione

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, nonché a eventuali collaboratori, esperti esterni e tirocinanti che operino a qualsiasi titolo nell'Istituto.

2. Si applica a ogni sistema, servizio, applicazione, piattaforma o funzionalità basata su IA — compresa l'IA generativa — utilizzata per finalità istituzionali, anche da dispositivi personali (BYOD) quando l'uso è connesso all'attività scolastica.

3. Il Regolamento non si applica agli usi puramente personali e extraistituzionali del personale, purché non coinvolgano dati dell'Istituto, degli alunni, delle famiglie o del personale e non avvengano su account o dispositivi scolastici.

4. Restano ferme le disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, del Regolamento di Istituto, della policy di e-safety e della normativa sul diritto d'autore.

Articolo 3 — Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) sistema di IA: un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che, per obiettivi espliciti o impliciti, desume dall'input ricevuto come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3 AI Act);

b) IA generativa: sistema di IA in grado di produrre testi, immagini, audio, video, codice o altri contenuti sintetici a partire da istruzioni (prompt);

c) fornitore (provider): soggetto che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio;

d) deployer: soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. L'Istituto, nella persona del Dirigente scolastico, è deployer dei sistemi autorizzati;

e) sistema di IA ad alto rischio: sistema rientrante nell'art. 6 e nell'Allegato III dell'AI Act. Nel settore dell'istruzione e della formazione professionale sono in particolare ad alto rischio i sistemi destinati a: determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione a istituti di istruzione; valutare i risultati dell'apprendimento, anche quando usati per orientare il percorso; valutare il livello di istruzione adeguato; monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove;

f) pratica vietata: uso di IA ricompreso nell'art. 5 dell'AI Act, ivi compreso il riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, salve le eccezioni di natura medica o di sicurezza;

g) dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'art. 4 GDPR;

h) dato di minore: dato personale relativo a un alunno dell'Istituto;

i) strumento autorizzato: sistema di IA inserito nel Registro interno di cui all'art. 16, previa valutazione del Dirigente scolastico;

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

j) Referente IA: docente o figura di staff designata dal Dirigente per il coordinamento operativo del presente Regolamento.

Articolo 4 — Principi generali

1. Ogni impiego di IA nell'Istituto rispetta i seguenti principi:

a) centralità della persona e della relazione educativa: l'IA è strumento di supporto, non sostituisce il docente, il dirigente, il personale ATA né il giudizio professionale;

b) controllo umano effettivo (human-in-the-loop): ogni output è verificato, adattato e assunto in proprio da un operatore umano prima di produrre effetti;

c) tutela rafforzata dei minori: è vietato qualsiasi trattamento di dati di alunni mediante sistemi di IA non espressamente autorizzato e valutato;

d) minimizzazione e privacy by design: si immettono nei sistemi solo i dati strettamente necessari, preferibilmente anonimi o di fantasia;

e) trasparenza: l'uso di IA è dichiarato quando i suoi output entrano in documenti, materiali didattici o atti amministrativi rilevanti;

f) equità e non discriminazione: si prestano attenzione ai bias algoritmici e si evita ogni effetto differenziale ingiustificato;

g) sicurezza, riservatezza e integrità dei dati;

h) proporzionalità pedagogica e organizzativa: si usa l'IA solo se utile allo scopo educativo o amministrativo e non per mera convenienza;

i) sostenibilità e sobrietà digitale;

j) responsabilità: chi utilizza l'IA risponde del risultato come se lo avesse prodotto integralmente.

2. In caso di dubbio sulla liceità o sull'opportunità di un uso, l'operatore si astiene e chiede parere al Referente IA o al Dirigente scolastico, sentito il DPO ove coinvolti dati personali.

TITOLO II — Soggetti legittimati e divieto per gli alunni

Articolo 5 — Soggetti legittimati all'uso

1. Possono utilizzare sistemi di IA, nei limiti del presente Regolamento e previa formazione di cui all'art. 18:

a) il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori;

b) i docenti, per le finalità di cui al Titolo III;

c) il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale ATA, per le finalità di cui al Titolo IV.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

2. L'uso avviene preferibilmente con account istituzionali e, ove disponibili, su strumenti autorizzati e inseriti nel Registro di cui all'art. 16.

3. È vietato condividere credenziali di accesso a strumenti di IA autorizzati con alunni, famiglie o soggetti non legittimati.

Articolo 6 — Divieto di utilizzo da parte degli alunni

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado non utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, né in autonomia, né sotto la guida del docente, né da dispositivi personali in orario scolastico o in attività extra-curricolari organizzate dall'Istituto.

2. In particolare è vietato:

a) l'accesso a chatbot, assistenti conversazionali, generatori di testo, immagini, audio o video;

b) l'uso di funzioni di IA integrate in piattaforme didattiche, ambienti di apprendimento, software di produttività o account alunno, salvo che la funzione sia disattivata o non accessibile all'alunno;

c) l'assegnazione di compiti, esercizi o attività che richiedano l'uso di IA da parte dello studente;

d) la creazione di account individuali di alunni su servizi di IA.

3. Il docente che intenda illustrare il funzionamento dell'IA a fini di alfabetizzazione digitale e cittadinanza lo fa in forma mediata: spiega, mostra output già preparati, discute limiti e rischi, senza far interagire gli alunni con il sistema.

4. Qualora una piattaforma in uso (registro elettronico, ambiente cloud, software ministeriale) integri funzioni di IA accessibili agli alunni, il Dirigente scolastico, sentiti il Referente IA, l'Animatore digitale e il DPO, dispone la disattivazione della funzione o, se impossibile, la sospensione dell'uso della piattaforma per quella componente, dandone comunicazione alle famiglie.

5. Le famiglie sono informate del divieto. L'Istituto raccomanda di non far usare sistemi di IA generativa ai minori in età di scuola del primo ciclo, in coerenza con i limiti di età dei fornitori e con la tutela del minore.

Articolo 7 — Dispositivi, account e ambienti digitali

1. Su dispositivi scolastici destinati agli alunni le funzioni di IA sono disabilitate o filtrate, per quanto tecnicamente possibile.

2. Gli account alunno non sono usati per accedere a servizi di IA.

3. Il personale utilizza, ove disponibile, l'account istituzionale. È vietato usare account personali per trattare dati dell'Istituto, degli alunni o del personale.

4. Non si collegano all'IA plugin, estensioni o agenti automatici che possano agire su registri, caselle di posta, archivi o cartelle condivise senza autorizzazione scritta del Dirigente.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

TITOLO III — Uso da parte dei docenti

Articolo 8 — Usi consentiti

1. Il docente può utilizzare strumenti di IA autorizzati come ausilio alla propria attività professionale, a condizione che mantenga piena titolarità pedagogica e valutativa. Sono in via esemplificativa consentiti:

a) la generazione o rielaborazione di bozze di unità di apprendimento, lezioni, schede, rubriche, prove di verifica, attività di recupero e potenziamento;

b) la semplificazione o adattamento di testi e materiali per alunni con BES, DSA o altri bisogni, nel rispetto dei PDP/PEI e senza inserire dati identificativi dell'alunno;

c) la traduzione di testi didattici e la generazione di esempi, esercizi, mappe, glossari e attività laboratoriali;

d) il supporto alla progettazione di UDA interdisciplinari, uscite, progetti PTOF e attività di orientamento, senza profilazione individuale automatizzata;

e) il supporto alla redazione di comunicazioni di classe di carattere generale (circolari didattiche, avvisi), previa verifica umana;

f) l'analisi di testi o materiali di pubblico dominio o di propria produzione a fini di studio professionale.

2. Ogni output è considerato una bozza. Il docente verifica correttezza disciplinare, adeguatezza all'età, assenza di errori, bias, contenuti inappropriati o inesattezze e adatta il materiale al contesto della classe.

3. L'uso di IA per la sola preparazione del materiale didattico, senza che il sistema valuti alunni o orienti in automatico il loro percorso, non costituisce di per sé impiego di un sistema ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, punto 3, AI Act. Resta fermo il rispetto del GDPR.

Articolo 9 — Usi vietati al personale docente

1. È vietato ai docenti:

a) utilizzare sistemi di IA per valutare, classificare, votare o formulare giudizi automatici sugli alunni, sulle prove, sul comportamento o sul livello di apprendimento;

b) impiegare IA per redigere giudizi descrittivi, note di scrutinio, verbali di consiglio o documenti di valutazione inserendo dati identificativi o produzioni originali dell'alunno;

c) usare IA per decidere ammissione, non ammissione, passaggio di grado, assegnazione a classi, corsi o gruppi, fruizione di servizi o misure di inclusione;

d) impiegare sistemi di proctoring, rilevazione di imbrogli, analisi automatica di sguardi, voce, postura o «attenzione» in classe o in prova;

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

e) utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni, dello stato affettivo o del coinvolgimento degli alunni, salvo i casi di cui all'art. 5, par. 1, lett. f), AI Act (finalità mediche o di sicurezza, autorizzate dal Dirigente sentito il DPO);

f) inserire in prompt o caricare su piattaforme di IA nomi, cognomi, date di nascita, codici fiscali, fotografie, audio, video, elaborati scolastici riconducibili, diagnosi, PDP, PEI, verbali, corrispondenza con le famiglie o qualsiasi dato personale di alunni, famiglie o colleghi;

g) usare IA per profilare alunni, predire rendimento, abbandono o «rischio» individuale;

h) far interagire gli alunni con sistemi di IA, anche a fini «didattici» o di «alfabetizzazione»;

i) presentare come propri, senza verifica, materiali generati dall'IA, soprattutto se destinati alla valutazione o alla comunicazione ufficiale;

j) utilizzare strumenti non autorizzati per trattare informazioni dell'Istituto.

2. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento resta atto esclusivo, insindacabile nella sostanza professionale, del docente e degli organi collegiali, ai sensi della normativa vigente sul primo ciclo.

Articolo 10 — Inclusione e bisogni educativi speciali

1. L'IA può supportare il docente nella preparazione di materiali accessibili e differenziati. Non può sostituire le figure di sostegno, il GLO, il consiglio di classe o gli specialisti.

2. È vietato inserire in sistemi di IA informazioni sanitarie, diagnosi, relazioni psicopedagogiche o dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.

3. Eventuali software compensativi o di accessibilità già in uso per alunni con disabilità o DSA, se integrano componenti di IA, sono valutati caso per caso dal Dirigente, sentiti il referente inclusione, il Referente IA e il DPO. L'eventuale uso da parte dell'alunno di uno strumento assistivo strettamente individuale, prescritto o previsto dal PEI/PDP e privo di interazione generativa con modelli generali, è disciplinato dal piano personalizzato e non costituisce deroga generalizzata all'art. 6.

Articolo 11 — Trasparenza didattica

1. Quando un materiale didattico rilevante è stato prodotto o sostanzialmente rielaborato con IA, il docente ne conserva traccia nella propria documentazione professionale.

2. Non è necessario dichiarare in ogni scheda o esercizio l'uso di IA se il docente ha integralmente verificato e fatto proprio il contenuto. È invece doveroso dichiararlo quando l'output è pubblicato sul sito, sul registro in area pubblica o diffuso alle famiglie come prodotto dell'Istituto.

3. È vietato far apparire come elaborato umano un contenuto sintetico destinato a informare le famiglie o la comunità su questioni di interesse pubblico, in violazione dell'art. 50 AI Act.

TITOLO IV — Uso da parte del personale ATA e degli uffici

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Articolo 12 — Usi consentiti in ambito amministrativo

1. Il DSGA e il personale ATA possono utilizzare strumenti di IA autorizzati per:

a) redigere bozze di circolari, avvisi, comunicazioni di servizio, determine e atti di ordinaria amministrazione, poi verificati e firmati dal soggetto competente;

b) supportare la stesura di bozze di regolamenti, bandi, capitolati e documenti organizzativi a partire da testi già pubblici o interni non riservati;

c) riassumere norme, circolari ministeriali e documenti di pubblico dominio;

d) organizzare checklist, scadenziari e schemi di lavoro;

e) migliorare la chiarezza linguistica di testi istituzionali, senza alterarne il contenuto dispositivo.

2. L'atto amministrativo finale è sempre ascrivibile al dirigente, al DSGA o al funzionario competente. L'IA non adotta provvedimenti, non firma, non protocollo e non sostituisce la responsabilità del procedimento.

Articolo 13 — Usi vietati in ambito amministrativo

1. È vietato:

a) inserire in sistemi di IA dati personali di alunni, famiglie, personale, fornitori o candidati, nonché documenti protocollati, fascicoli, contratti, buste paga, dati ISEE, verbali riservati, credenziali, chiavi o informazioni di sicurezza;

b) usare IA per selezionare, graduare o valutare candidati in procedure di reclutamento o conferimento di incarichi, se il sistema influenza in modo sostanziale la decisione (ambito potenzialmente ad alto rischio, Allegato III AI Act, occupazione);

c) automatizzare procedimenti che incidono su diritti (iscrizioni, contributi, benefici, sanzioni disciplinari, accesso agli atti) senza base normativa, valutazione di impatto e autorizzazione del Dirigente;

d) caricare sugli strumenti di IA archivi di protocollo, database del registro elettronico o estrazioni da sistemi gestionali;

e) utilizzare agenti automatici per inviare PEC, e-mail o atti senza controllo umano puntuale.

TITOLO V — Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

Articolo 14 — Pratiche vietate (art. 5 AI Act)

1. Nell'Istituto è assolutamente vietato porre in essere, procurare o utilizzare sistemi di IA che realizzino pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act. In particolare, con riferimento al contesto scolastico del primo ciclo, sono vietati:

a) sistemi che impiegano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli capaci di distorcere in modo sostanziale il comportamento di una persona e di provocare un danno significativo;

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

b) sistemi che sfruttano le vulnerabilità di minori o di persone in ragione dell'età, della disabilità o della situazione sociale o economica;

c) sistemi di social scoring;

d) sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, salvo che l'uso sia destinato a finalità mediche o di sicurezza e sia espressamente autorizzato;

e) la categorizzazione biometrica volta a dedurre categorie particolari di dati;

f) l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, fuori dai casi di legge;

g) qualsiasi sistema che generi contenuti sessualmente espliciti non consensuali o materiale di abuso su minore.

2. Chiunque venga a conoscenza di un uso anche solo potenziale di tali pratiche ne dà immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Articolo 15 — Sistemi ad alto rischio e scelta di non impiego

1. L'Istituto, in quanto scuola del primo ciclo e in coerenza con la scelta di escludere gli alunni dall'uso diretto dell'IA, adotta il principio di precauzione: non introduce sistemi di IA classificabili come ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, punto 3, AI Act.

2. Sono pertanto esclusi, salvo futura e diversa deliberazione del Consiglio di Istituto preceduta da FRIA (valutazione di impatto sui diritti fondamentali, art. 27 AI Act), DPIA ai sensi del GDPR, parere del DPO e verifica di conformità del fornitore:

a) sistemi destinati a determinare accesso, ammissione o assegnazione di alunni;

b) sistemi destinati a valutare i risultati dell'apprendimento o a orientare automaticamente il percorso dello studente;

c) sistemi destinati a valutare il livello di istruzione adeguato;

d) sistemi di monitoraggio e rilevazione di comportamenti vietati durante le prove.

3. Qualora un fornitore di software già in uso (registro elettronico, piattaforma ministeriale, ambiente cloud) attivi una funzione ad alto rischio, il Dirigente ne sospende l'impiego fino a completamento della valutazione di cui al comma 2.

4. Gli obblighi rafforzati per i sistemi ad alto rischio di cui al Capo III, Sezioni 1, 2 e 3, AI Act, per i sistemi di cui all'Allegato III, si applicano, secondo il quadro vigente, a decorrere dalle date fissate dal legislatore dell'Unione (allo stato: 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone di cui all'Allegato III). L'Istituto si conforma anticipatamente scegliendo di non impiegarli.

TITOLO VI — Governance, registro e autorizzazione

Articolo 16 — Registro interno degli strumenti di IA

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

1. È istituito il Registro interno degli strumenti di IA, tenuto dal Referente IA sotto la responsabilità del Dirigente scolastico.

2. Per ogni strumento si annotano: denominazione e fornitore; finalità d'uso consentite; categorie di utenti interni abilitati; tipologia di dati trattabili (di regola: nessun dato personale); luogo di trattamento e trasferimenti extra-SEE; esistenza di DPA/clausole contrattuali; classificazione di rischio ai sensi dell'AI Act; data di autorizzazione e di eventuale revoca; note del DPO.

3. Solo gli strumenti iscritti al Registro sono utilizzabili per finalità istituzionali. L'uso sperimentale di un nuovo strumento è possibile per un periodo massimo di 30 giorni, senza dati personali, previa comunicazione al Referente IA.

Articolo 17 — Procedura di autorizzazione

1. Chi intenda introdurre un nuovo sistema di IA presenta richiesta al Referente IA, indicando scopo, utenti, dati coinvolti e alternative.

2. Il Referente IA, sentito l'Animatore digitale e, se vi sono dati personali, il DPO, formula un parere al Dirigente scolastico.

3. Il Dirigente autorizza, autorizza con prescrizioni o diniega. L'autorizzazione è annotata nel Registro.

4. Criteri minimi di ammissione: assenza di pratiche vietate; non riconducibilità all'Allegato III punto 3; possibilità di non inserire dati personali; condizioni contrattuali compatibili con GDPR; disattivabilità delle funzioni rivolte agli alunni; istruzioni per l'uso comprensibili; fornitore identificabile.

Articolo 18 — Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4 AI Act)

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act, l'Istituto adotta misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chiunque operi sistemi di IA per suo conto, tenuto conto delle conoscenze, dell'esperienza, del contesto d'uso e delle persone su cui i sistemi possono incidere, in particolare i minori.

2. Il piano di formazione, inserito nel PTOF / Piano di formazione d'Istituto, comprende almeno:

a) nozioni di base su cosa sia un sistema di IA e un modello di IA per finalità generali;

b) rischi specifici per i minori e per i diritti fondamentali;

c) pratiche vietate e usi ad alto rischio in ambito educativo;

d) regole sul prompt e sul divieto di inserire dati personali;

e) bias, allucinazioni, verifica delle fonti e proprietà intellettuale;

f) obblighi di trasparenza e di controllo umano;

g) procedure interne di incident reporting.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

3. La formazione è obbligatoria per chi utilizza strumenti di IA. Il Dirigente può sospendere l'autorizzazione individuale in assenza di formazione.

4. L'alfabetizzazione degli alunni, in coerenza con il curricolo di educazione civica e con le Linee guida MIM, è curata dai docenti in forma mediata, senza uso diretto dei sistemi da parte degli studenti.

Articolo 19 — Organizzazione interna e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico: rappresenta l'Istituto quale deployer; autorizza gli strumenti; garantisce formazione, risorse e vigilanza; adotta i provvedimenti in caso di violazione; è titolare del trattamento ai sensi del GDPR per i trattamenti scolastici.

2. Il DSGA: vigila sull'uso amministrativo; assicura che gli atti restino nella disponibilità e responsabilità degli uffici; collabora alla tenuta della documentazione contrattuale con i fornitori.

3. Il Referente IA/Portavoce del Team dell'Innovazione : aggiorna il Registro; istruisce le richieste di autorizzazione; propone il piano di formazione; monitora incidenti e criticità; relaziona annualmente al Collegio e al Consiglio.

4. L'Animatore digitale e il Team per l'innovazione: supportano gli aspetti tecnici, i filtri, le configurazioni e la disattivazione delle funzioni destinate agli alunni.

5. Il DPO: è consultato per ogni trattamento di dati personali connesso a sistemi di IA, per le DPIA e per i rapporti con l'Autorità Garante.

6. Ogni operatore: usa solo strumenti autorizzati; non inserisce dati personali; verifica gli output; segnala incidenti; conserva la riservatezza.

TITOLO VII — Protezione dei dati, sicurezza e proprietà intellettuale

Articolo 20 — Divieto di immissione di dati personali

1. È vietato immettere in sistemi di IA, anche se autorizzati, dati personali di alunni, famiglie, personale o terzi.

2. Laddove l'IA sia utilizzata apre elaborare documenti relativi a persone fisiche (es. PEI o PDP) in fase di elaborazione non deve comparire nessun nominativo e nessuna indicazione utile ad individuare la persona o le persone di cui all'oggetto

2. Per la preparazione di materiali didattici si usano esempi fittizi, dati anonimi o informazioni di pubblico dominio. Ogni elemento che renda identificabile un alunno, anche indirettamente (iniziali + classe + fatto particolare), è considerato dato personale.

3. È vietato l'addestramento, il fine-tuning o il feedback a modelli pubblici basato su dati dell'Istituto.

4. Si privilegi, ove disponibile, l'opzione del fornitore che esclude l'uso dei contenuti conferiti per l'addestramento dei modelli.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Articolo 21 — Base giuridica e informativa

1. I trattamenti di dati personali eventualmente connessi all'uso di IA si fondano sulle basi giuridiche di cui all'art. 6 GDPR proprie dell'istituzione scolastica (obbligo legale, interesse pubblico, eventuale consenso solo ove necessario e valido).

2. L'informativa privacy dell'Istituto è aggiornata con una sezione dedicata all'IA, che precisa: assenza di uso da parte degli alunni; usi interni del personale; divieto di immissione di dati personali; diritti degli interessati, ovvero integrata con questo regolamento

3. Le famiglie ricevono comunicazione del presente Regolamento all'atto dell'iscrizione o con circolare di inizio anno.

Articolo 22 — Sicurezza e gestione degli incidenti

1. In caso di inserimento accidentale di dati personali in un sistema di IA, l'operatore interrompe l'uso, tenta la cancellazione secondo le funzioni del fornitore, e segnala immediatamente il fatto al Dirigente e al DPO.

2. Si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina delle violazioni di dati personali (artt. 33-34 GDPR).

3. Account e sessioni sono protetti con password robuste e, ove possibile, autenticazione a più fattori. Al termine del servizio si effettua il log-out.

Articolo 23 — Proprietà intellettuale e qualità dei contenuti

1. L'operatore verifica che i materiali generati non violino diritti di terzi e non riproducano in modo sostanziale opere protette.

2. I contenuti generati dall'IA possono contenere errori, invenzioni (cosiddette «allucinazioni»), stereotipi o informazioni obsolete. La responsabilità della pubblicazione o dell'uso didattico è di chi li impiega.

3. Non si utilizzano output di IA come fonte unica per contenuti disciplinari da somministrare agli alunni senza controllo di un docente della disciplina.

Articolo 24 — Obblighi di trasparenza (art. 50 AI Act)

1. Qualora si utilizzi un sistema che interagisce direttamente con persone (chatbot), gli interlocutori sono informati di interagire con un'IA. Nell'Istituto tale interazione non coinvolge gli alunni.

2. I contenuti sintetici (testo, immagine, audio, video) prodotti con IA e pubblicati dall'Istituto su sito, social istituzionali o media, sono etichettati in modo chiaro quando richiesto dall'art. 50 AI Act, in particolare se destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico o se costituiscono deepfake.

3. Restano salvi gli usi puramente interni e le bozze di lavoro non diffuse.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

TITOLO VIII — Rapporti con le famiglie e la comunità scolastica

Articolo 25 — Informazione alle famiglie

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente / Regolamenti del sito, ed è parte integrante del Regolamento di Istituto.

2. All'inizio di ciascun anno scolastico le famiglie sono informate che:

a) gli alunni non usano sistemi di IA a scuola;

b) i docenti e il personale ATA possono usarli come supporto, senza trattare dati dei minori;

c) la valutazione resta esclusivamente umana;

d) è possibile rivolgersi al Dirigente o al DPO per quesiti e per l'esercizio dei diritti.

3. Si invita le famiglie a un uso consapevole dell'IA in ambito domestico, ricordando i limiti di età dei servizi commerciali e i rischi per privacy, integrità dell'apprendimento e benessere.

Articolo 26 — Comunicazione esterna e sito web

1. Immagini, video o testi generati con IA e pubblicati sui canali dell'Istituto recano, ove dovuto, indicazione di contenuto sintetico.

2. Non si pubblicano ritratti sintetici di alunni o del personale, né «foto di classe» generate che raffigurino persone reali.

TITOLO IX — Vigilanza, violazioni e sanzioni

Articolo 27 — Vigilanza

1. Il Dirigente scolastico, i collaboratori, il DSGA e il Referente IA vigilano sull'osservanza del Regolamento.

2. Il personale segnala usi impropri, incidenti o dubbi al Referente IA o al Dirigente, senza che la segnalazione in buona fede costituisca illecito disciplinare.

3. Annualmente il Referente IA presenta una breve relazione al Collegio dei docenti e, per gli aspetti di competenza, al Consiglio di Istituto, con proposte di aggiornamento.

Articolo 28 — Violazioni

1. L'inosservanza del presente Regolamento da parte del personale costituisce comportamento rilevante sul piano deontologico e, nei casi previsti, disciplinare, ai sensi del D.lgs 297/94, del CCNL e del D.Lgs. 165/2001, ferma restando l'eventuale responsabilità civile, amministrativa e penale.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

2. Costituiscono illecito particolarmente grave: l'uso di IA da parte o con gli alunni in violazione dell'art. 6; l'immissione di dati personali o sanitari di minori in sistemi di IA; l'impiego di pratiche vietate o di sistemi ad alto rischio non autorizzati; la valutazione automatizzata degli alunni.

3. Il Dirigente può revocare in ogni momento l'autorizzazione all'uso di uno strumento o di un account individuale.

4. Eventuali violazioni commesse da alunni (accesso autonomo non autorizzato a sistemi di IA da dispositivi scolastici) sono trattate ai sensi del Regolamento di disciplina e della policy di e-safety, con finalità educativa e coinvolgimento della famiglia.

TITOLO X — Disposizioni finali

Articolo 29 — Rapporti con altri regolamenti

1. Il presente atto integra il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina, la policy di e-safety, il Regolamento sul trattamento dei dati e il PTOF.

2. In caso di contrasto con disposizioni interne di pari rango, prevale la norma più favorevole alla tutela dei minori e dei dati personali. In caso di contrasto con norme europee o nazionali, queste ultime prevalgono.

Articolo 30 — Aggiornamento

1. Il Regolamento è riesaminato almeno una volta l'anno e comunque in occasione di modifiche rilevanti dell'AI Act, delle Linee guida MIM, di provvedimenti del Garante o di innovazioni tecnologiche che impattino l'Istituto.

2. Modifiche sostanziali sono approvate dal Collegio dei docenti e adottate dal Consiglio di Istituto.

Articolo 31 — Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line dell'Istituto.

2. Per quanto non previsto si applicano l'AI Act, il GDPR, le Linee guida MIM e le disposizioni generali dell'ordinamento scolastico.

Allegato A — Sintesi operativa per il personale

Cosa posso fare

Usare strumenti autorizzati per preparare lezioni, schede, esercizi, adattamenti e bozze di comunicazioni, senza dati personali.

Verificare sempre l'output prima di usarlo.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Dichiarare i contenuti sintetici quando li pubblico sui canali dell'Istituto.

Segnalare dubbi e incidenti.

Cosa non posso fare

Far usare l'IA agli alunni, nemmeno «per farli esercitare».

Inserire nomi, elaborati, foto, PEI/PDP, voti, note, e-mail di famiglie o colleghi.

Far valutare, votare o giudicare l'IA.

Usare riconoscimento emozioni, proctoring, profilazione o predizione sul singolo alunno.

Pubblicare output non verificati o farli passare per atti ufficiali non rivisti.

Se ho un dubbio

Non procedo e chiedo al Referente IA o al Dirigente. Se sono coinvolti dati personali, coinvolgo il DPO.

Allegato B — Checklist preventiva prima di usare un sistema di IA

N.	Verifica
1	Lo strumento è iscritto nel Registro interno o ne ho chiesto l'autorizzazione?
2	Sto usando l'account istituzionale e un ambiente non accessibile agli alunni?
3	Nel prompt o nei file caricati NON ci sono dati personali, anche indiretti?
4	L'uso NON valuta alunni, NON orienta percorsi individuali, NON ammette/assegna, NON sorveglia prove?
5	Nessun alunno interagisce con il sistema?
6	Verificherò io l'output prima di qualsiasi uso didattico o amministrativo?
7	Se pubblico il contenuto, so se devo etichettarlo come sintetico?
8	In caso di risposta negativa a uno dei punti: mi fermo e chiedo autorizzazione.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Allegato C — Schema di classificazione del rischio (uso interno)

Livello	Esempi tipici in Istituto	Regime
Vietato (art. 5 AI Act)	Riconoscimento emozioni in classe; sfruttamento vulnerabilità dei minori; social scoring; deepfake illeciti.	Divieto assoluto. Segnalazione immediata al DS.
Alto rischio (All. III, p. 3)	Valutazione automatica prove; ammissioni/assegnazioni; proctoring; orientamento automatico del percorso.	Non impiegato dall'Istituto. Eventuale futura adozione solo con FRIA, DPIA e delibera.
Uso interno a rischio contenuto	Bozze di lezioni, schede, circolari senza dati personali; riassunti di norme pubbliche.	Consentito su strumenti autorizzati, con formazione, controllo umano e Registro.
Trasparenza (art. 50)	Chatbot verso adulti; contenuti sintetici pubblicati; deepfake.	Informare l'interlocutore / etichettare il contenuto.

Nota. La classificazione dipende dalla finalità effettiva e dall'effetto sulla persona, non dal nome commerciale dello strumento. Un modello generativo «generico» diventa ad alto rischio se usato per valutare alunni o per ammissioni.

Allegato D — Informativa breve alle famiglie

L'Istituto può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo come supporto al lavoro di docenti e personale amministrativo (preparazione di materiali, bozze di comunicazioni, organizzazione interna).

Gli alunni non usano l'intelligenza artificiale a scuola e non hanno account su servizi di IA. I loro dati personali, i compiti, le valutazioni e i documenti di inclusione non vengono inseriti in sistemi di IA.

I voti, i giudizi e le decisioni sugli alunni restano esclusivamente umani, assunti dai docenti e dagli organi collegiali.

Il Regolamento completo è pubblicato sul sito della scuola. Per domande: Dirigente scolastico e Responsabile della protezione dei dati (DPO) all'indirizzo indicato nell'informativa privacy.

Allegato E — Clausole da inserire nelle autorizzazioni d'uso

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Il personale autorizzato dichiara di aver ricevuto formazione ai sensi dell'art. 4 AI Act e di conoscere il presente Regolamento. Si impegna a: utilizzare solo strumenti iscritti nel Registro; non immettere dati personali; non coinvolgere alunni; verificare ogni output; segnalare incidenti entro 24 ore; non condividere credenziali. L'autorizzazione è personale, revocabile e non trasferibile.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES